

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
tel + 39 040 377 5551 fax + 39 040 377 5523	salute@certregione.fvg.it salute@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Ai Direttori sanitari
delle Aziende Sanitarie
degli IRCSS
della Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto: Emergenza da COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre

I coordinatori sanitari per le funzioni di polizia mortuaria, valutino opportunamente la richiesta a tutti i Sindaci del territorio di competenza di riduzione del periodo di osservazione ai sensi dell'art. 10 dello stesso DPR 285/1990.

Alla contrazione dei tempi concorre il tempestivo accertamento necroscopico che deve sempre essere effettuato, non prima di 15 ore dal decesso salvo i casi in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi.

In contesto ospedaliero, ove la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato, il tempestivo accertamento elettrocardiografico consente l'immediata composizione del feretro.

La registrazione elettrocardiografica potrà essere valutata anche in selezionati casi sul territorio, contemperando da un lato le esigenze di contrazione dei tempi e dall'altro la necessità di comprimere i tempi di intervento, oltre che di esposizione, dei Sanitari preposti.

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere delle persone decedute per COVID19 o sospette tali, come previsto dal DPR 285/1990 per le malattie infettive diffuse, è posto in duplice cassa, di cui una di metallo (ovvero materB/barriera, giusto Decreto Ministeriale) con gli indumenti di cui è rivestito soprassedendo a qualsivoglia operazione di vestizione, avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Non appare superfluo ribadire che i DPI di cui sono dotati tutti gli operatori che intervengono nella gestione del percorso della salma devono opportunamente comprendere le c.d. precauzioni per droplet quali visiera, mascherina chirurgica (salvo accertamento in ambienti ove si eseguono procedure che producono aerosolizzazione), camice usa e getta impermeabile, soprascarpe impermeabili, doppio guanto.

Si osservino inoltre le precauzioni di sanificazione degli ambienti: aerazione periodica ove non già prevista per norma, pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività utilizzando disinfettante con prodotti a base di cloro (candeggina) o, per le per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, con alcol al 70%.

A scopo precauzionale sono sospesi per tutti i decessi, i trasporti a cassa aperta.

Riguardo alle restrizioni per i funerali, vale quanto previsto dall'art 1 del DPCM 8 marzo 2020 "l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative

tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri".
Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Dott. Gianna Zamaro

f.to digitalmente